





Associazione Comuni Bresciani

PROTOCOLLO D'INTESA TRA L'ASSOCIAZIONE COMUNI BRESCIANI E IL COMANDO PROVINCIALE DELLA GUARDIA DI FINANZA DI BRESCIA A TUTELA DELLE RISORSE DEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA, DEL PIANO NAZIONALE PER GLI INVESTIMENTI COMPLEMENTARI AL PNRR E DEI PROGRAMMI COFINANZIATI DAI FONDI STRUTTURALI DELL'UNIONE EUROPEA.

L'Associazione Comuni Bresciani (di seguito denominata anche ACB), legalmente rappresentata dal Presidente, dott.ssa Cristina Tedaldi, domiciliata per la carica in Brescia in via Creta n. 42,

il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Brescia (di seguito denominato anche Comando Provinciale), legalmente rappresentato dal Col. t.ST Francesco Maceroni, domiciliato per la carica in Brescia in via Milano n. 9,

di seguito "Parti"

PREMESSO che le Amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 15, comma 1, della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modifiche e integrazioni, possono concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune:

VISTO il regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza /regolamento RFR) con l'obiettivo specifico di fornire agli Stati membri il sostegno finanziario al fine di conseguire le tappe intermedie e gli obiettivi delle riforme e degli investimenti stabiliti nei loro piani di ripresa e resilienza e, in particolare, l'articolo 22, recante "Tutela degli interessi finanziari dell'Unione", il quale prevede:

- al paragrafo 1, che "Nell'attuare il dispositivo gli Stati membri, in qualità di beneficiari o mutuatari di fondi a titolo dello stesso, adottano tutte le opportune misure per tutelare gli interessi finanziari dell'Unione e per garantire che l'utilizzo dei fondi in relazione alle misure sostenute dal dispositivo sia conforme al diritto dell'Unione e nazionale applicabile, in particolare per quanto riguarda la prevenzione, l'individuazione e la rettifica delle frodi, dei casi di corruzione e dei conflitti di interesse. A tal fine, gli Stati membri prevedono un sistema di controllo interno efficace ed efficiente nonché provvedono al recupero degli importi erroneamente versati o utilizzati in modo non corretto";
- al paragrafo 2, che "Gli accordi di cui all'articolo 15, paragrafo 2, e all'articolo 23, paragrafo 1, contemplano per gli Stati membri i seguenti obblighi: a) verificare regolarmente che i finanziamenti erogati siano stati utilizzati correttamente, in conformità di tutte le norme applicabili, e che tutte le misure per l'attuazione di riforme

e progetti di investimento nell'ambito del piano per la ripresa e la resilienza siano state attuate correttamente, in conformità di tutte le norme applicabili, in particolare per quanto riguarda la prevenzione, l'individuazione e la rettifica delle frodi, dei casi di corruzione e dei conflitti di interessi; b) adottare misure adequate per prevenire, individuare e risolvere le frodi, la corruzione e i conflitti di interessi quali definiti all'articolo 61, paragrafi 2 e 3, del regolamento finanziario, che ledono gli interessi finanziari dell'Unione e intraprendere azioni legali per recuperare i fondi che sono stati indebitamente assegnati, anche in relazione a eventuali misure per l'attuazione di riforme e progetti di investimento nell'ambito del piano per la ripresa e la resilienza; c) corredare una richiesta di pagamento di: i) una dichiarazione di gestione che attesti che i fondi sono stati utilizzati per lo scopo previsto, che le informazioni presentate con la richiesta di pagamento sono complete, esatte e affidabili e che i sistemi di controllo posti in essere forniscono le garanzie necessarie a stabilire che i fondi sono stati gestiti in conformità di tutte le norme applicabili, in particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle frodi, della corruzione e della duplicazione dei finanziamenti da parte del dispositivo e di altri programmi dell'Unione nel rispetto del principio di una sana gestione finanziaria; e ii) una sintesi degli audit effettuati, che comprenda le carenze individuate e le eventuali azioni correttive adottate";

VISTO il decreto legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, recante "Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti";

VISTO il "Piano nazionale di ripresa e resilienza" (di seguito anche "PNRR" o "Piano") approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, notificata all'Italia con nota del Segretariato generale del Consiglio del 14 luglio 2021;

VISTO il punto 47 della Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, nel cui ambito è richiamato il ruolo della Guardia di Finanza nella fase attuativa del PNRR "per la prevenzione, l'individuazione e la correzione delle frodi, della corruzione e dei conflitti d'interesse";

VISTO l'articolo 325 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea;

VISTO il Regolamento (CE, Euratom) 18 dicembre 1995, n. 1995/2988, relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità;

VISTO il Regolamento (Euratom, CE) 11 novembre 1996, n. 1996/2185, relativo ai controlli e alle verifiche sul posto effettuati dalla Commissione europea ai finì della tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee contro le frodi e altre irregolarità;

VISTO il Regolamento delegato (UE) n. 2014/204 della Commissione europea del 7 gennaio 2014, recante un codice europeo di condotta sul partenariato nell'ambito dei fondi strutturali e d'investimento europei;

VISTO il Regolamento (UE, Euratom) 18 luglio 2018, n. 2018/1046, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i Regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013;

VISTI gli orientamenti sulla prevenzione e sulla gestione dei conflitti d'interessi a norma del Regolamento finanziario di cui alla Comunicazione 2021/C 121/01;

VISTO il decreto legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla Legge 29 luglio 2021, n. 108, recante "Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e

snellimento delle procedure" e, in particolare: - l'art. 7, comma 8, il quale prevede "Ai fini del rafforzamento delle attività di controllo, anche finalizzate alla prevenzione ed al contrasto della corruzione, delle frodi, nonché' ad evitare i conflitti di interesse ed il rischio di doppio finanziamento pubblico, ferme restando le competenze in materia dell'Autorità nazionale anticorruzione, degli interventi le amministrazioni centrali titolari di interventi previsti dal PNRR, nonché le Regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti locali e gli altri soggetti pubblici che provvedono alla realizzazione degli interventi previsti dal PNRR possono stipulare specifici protocolli d'intesa con la Guardia di Finanza senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica";

VISTO l'art. 1, comma 1043, del decreto-legge 30 dicembre 2020, n. 178 (Legge di Bilancio 2021), il quale prevede che "Le amministrazioni e gli organismi titolari dei progetti finanziati ai sensi dei commi da 1037 a 1050 sono responsabili della relativa attuazione conformemente al principio della sana gestione finanziaria e alla normativa nazionale e europea, in particolare per quanto riguarda la prevenzione, l'individuazione e la correzione delle frodi, la corruzione e i conflitti di interessi, e realizzano i progetti nel rispetto dei cronoprogrammi per il conseguimento dei relativi target intermedi e finali...";

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 luglio 2021, concernente l'individuazione delle amministrazioni centrali titolari di interventi previsti nel PNRR, di cui all'art. 8, comma 1, del decreto legge 31 maggio 2021, n. 77 convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 settembre 2021, concernente la rilevazione dei dati di attuazione finanziaria fisica e procedurale per singolo progetto del PNRR:

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999 n. 300 e successive modifiche ed integrazioni, relativo all'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997 n. 59 e, in particolare, visto l'art. 4, commi 4 e 4-bis;

VISTA la legge del 6 novembre 2012, n. 190, recante "Disposizioni per la prevenzione e repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" (cd. Legge Anticorruzione);

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62, avente ad oggetto "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165" e ss.mm.ii.;

VISTA la legge 23 aprile 1959, n. 189, concernente "Ordinamento del Corpo della Guardia di finanza" che, all'articolo 1, comma 2, punto 3, demanda alla stessa i compiti di vigilare nei limiti stabiliti dalle singole leggi, sull'osservanza delle disposizioni di interesse politicoeconomico;

VISTO il decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68, recante "Adeguamento dei compiti del Corpo della Guardia di Finanza, a norma dell'articolo 4 della legge 31 marzo 2000, n. 78" che individua la citata Istituzione quale Forza di polizia a ordinamento militare con competenza generale in materia economica e finanziaria, sulla base delle peculiari prerogative conferite dalla legge e che, in particolare:

- all'articolo 2, commi 1 e 2, lettere e) e m), attribuisce al Corpo compiti di prevenzione, ricerca e repressione delle violazioni in materia di risorse e mezzi finanziari pubblici, impiegati a fronte di uscite del bilancio pubblico e di programmi pubblici di spesa nonché di ogni altro interesse economico-finanziario nazionale o dell'Unione europea:

- all'articolo 3, comma 1, prevede che il Corpo, in relazione alle proprie competenze in materia economica e finanziaria, possa fornire collaborazione "agli organi istituzionali, alle Autorità indipendenti e agli enti di pubblico interesse che ne facciano richiesta";

VISTO l'articolo 36 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.600 e l'articolo 2, comma 5, del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68, concernenti le comunicazioni alla Guardia di Finanza di dati e notizie acquisiti da soggetti pubblici incaricati istituzionalmente di svolgere attività ispettiva o di vigilanza, qualora attengano a fatti che possano configurarsi come violazioni tributarie, ai fini dell'assolvimento dei compiti di polizia economico-finanziaria;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1999, n. 34, concernente il "Regolamento recante norme per la determinazione della struttura ordinativa del corpo della Guardia di Finanza, ai sensi dell'articolo 27, commi 3 e 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449", e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO il regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati;

VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante "Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE";

VISTO il decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, recante "Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati)";

VISTO il decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51, di "Attuazione della direttiva (UE) 2016/660 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio", con particolare riferimento all'articolo 47 ("Modalità di trattamento e flussi di dati da parte delle Forze di polizia");

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 2018, n. 15, avente ad oggetto "Regolamento a norma dell'articolo 57 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante l'individuazione delle modalità di attuazione dei principi del Codice in materia di protezione dei dati personali relativamente al trattamento dei dati effettuato, per le finalità di polizia, da organi, uffici e comandi di polizia" e, in particolare, l'articolo 13, comma 1, in base al quale "La comunicazione di dati personali a pubbliche amministrazioni o enti pubblici è consentita esclusivamente nei casi previsti da disposizioni di legge o di regolamento o, nel rispetto dei principi richiamati dall'articolo 4, quando è necessaria per l'adempimento di uno specifico compito istituzionale dell'organo, ufficio o comando e i dati personali sono necessari per lo svolgimento dei compiti istituzionali del ricevente";

VISTO l'articolo 148 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917 che disciplina gli "enti di tipo associativo";

LETTO lo statuto dell'Associazione Comuni Bresciani, che associa, a partire dal secondo Dopoguerra, i 205 Comuni della provincia di Brescia, le Comunità Montane e l'Ente Provincia, assistendo e rappresentando i Comuni, coordinandone le attività, valorizzandone il ruolo nell'ambito dello Stato fondato sulle Autonomie, assicurando i collegamenti con le varie realtà istituzionali;

TENUTO CONTO che la Guardia di Finanza, quale Corpo di polizia economico-finanziaria alle dirette dipendenze del Ministro dell'economia e delle finanze, agisce sul piano preventivo e repressivo a salvaguardia dei bilanci dell'Unione europea, dello Stato, delle Regioni e degli Enti locali;

RITENUTO che sussiste il reciproco interesse a sviluppare una collaborazione tra l'Associazione Comuni Bresciani e il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Brescia, a rafforzamento delle azioni a tutela della liceità dell'azione amministrativa e delle fasi progettuali ed attuative relative all'utilizzo delle risorse pubbliche – e, in particolare, di quelle rinvenienti dal PNRR – attraverso la prevenzione e il contrasto di qualsiasi condotta illecita, da conseguire attraverso la garanzia di più elevate soglie di deterrenza rispetto ai suddetti fenomeni, al fine di sostenere la legalità economica e finanziaria nell'ambito del territorio di riferimento;

tutto ciò premesso e considerato, le Parti

CONCORDANO di regolare e sviluppare la collaborazione in rassegna nei termini seguenti:

Articolo 1

(Ambito della collaborazione)

- 1. Con il presente accordo le Parti definiscono la reciproca collaborazione, nell'ambito dei rispettivi fini istituzionali e in attuazione del quadro normativo vigente, allo scopo di assicurare la realizzazione del preminente interesse pubblico alla legalità e alla trasparenza, rafforzare il sistema di monitoraggio e vigilanza con riguardo all'esecuzione di opere pubbliche o di servizi e all'erogazione di incentivi per cittadini e imprese connessi alla realizzazione del PNRR e all'impiego del Fondo Complementare in modo da tutelare gli interessi economico-finanziari pubblici da eventuali condotte illecite.
- 2. In particolare, è interesse comune implementare un tempestivo flusso informativo a favore della Guardia di Finanza, quale Forza di polizia economico finanziaria a carattere generale, specializzata nella tutela della spesa pubblica nazionale e unionale, al fine di prevenire, individuare e contrastare ogni condotta illecita di malversazione, indebita aggiudicazione e/o percezione di risorse finanziarie pubbliche, frodi, casi di corruzione, conflitti d'interesse e doppi finanziamenti nell'esecuzione di contratti pubblici e ogni altra attività illecita posta in essere con riguardo all'utilizzo delle risorse finanziarie erogate dall'Unione europea tramite le Amministrazioni Centrali dello Stato, anche in compartecipazione con le Regioni, gli Enti locali e con le altre Amministrazioni pubbliche, nell'ambito del programma di investimento Next Generation EU e con specifico riguardo agli interventi sovvenzionati dal PNRR e dal relativo Fondo Complementare di matrice nazionale.
- 3. Per la Guardia di Finanza, la collaborazione di cui al comma 1 sarà sviluppata tenendo conto degli obiettivi assegnati dal Ministro dell'Economia e delle Finanze

mediante la direttiva annuale per l'azione amministrativa e la gestione e nei limiti delle risorse disponibili.

Articolo 2

(Referenti)

- 1. Nel quadro di quanto definito nell'articolo 1, i referenti per l'attuazione del presente accordo sono:
 - a. per l'Associazione Comuni Bresciani:
 - (1) sul piano programmatico, il Presidente;
 - (2) ai fini del coordinamento delle attività e delle procedure, il Direttore;
 - b. per il Comando Provinciale, che ai fini esecutivi si avvarrà dei dipendenti Reparti operativi:
 - (1) sul piano programmatico, il Comandante Provinciale;
 - (2) ai fini del coordinamento delle attività e delle procedure, il Capo Ufficio Operazioni del Comando Provinciale.

Articolo 3

(Modalità esecutive)

- 1. Fermo restando il potere di iniziativa della Guardia di Finanza e quanto previsto dall'articolo 36 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, ai fini della collaborazione sancita dalla presente intesa, l'ACB fornisce schemi:
 - a. per incentivare la segnalazione da parte dei Comuni al Comando Provinciale di dati, notizie, informazioni qualificate, utili al perseguimento delle finalità di collaborazione di cui al presente protocollo e che possano costituire alert meritevoli di approfondimenti da parte della Guardia di Finanza circa irregolarità concernenti gli interventi, le misure, i progetti esecutivi ammessi a finanziamento con l'utilizzo dei fondi del PNRR e del relativo Fondo complementare nazionale;
 - b. per comunicare da parte dei Comuni al Comando Provinciale eventuali *input* informativi qualificati su anomalie, elementi di rischio o di pericolosità per la corretta realizzazione dell'investimento di cui sia venuto a conoscenza in ragione delle funzioni esercitate, selezionati sulla scorta di preliminari approfondimenti e utili per la prevenzione e la repressione di irregolarità, frodi e abusi di natura economico- finanziaria.
- 2. Ferma restando l'autonomia del Corpo nell'analisi e sviluppo degli elementi di cui sia stata ottenuta disponibilità nei modi indicati al comma 1, la Guardia di Finanza:
 - a. potrà utilizzare, nell'ambito dei propri compiti d'istituto, i dati e gli elementi acquisiti per orientare e rafforzare l'azione di prevenzione, ricerca e repressione degli illeciti economici e finanziari in danno del bilancio della Provincia di Brescia, della Regione Lombardia, dello Stato e dell'Unione Europea;
 - assicurerà, se del caso, il raccordo informativo e curerà l'interessamento di altri Reparti del Corpo territorialmente competenti nello sviluppo delle attività di istituto inerenti alle informazioni acquisite;
 - c. fornirà, d'iniziativa o su richiesta, le informazioni acquisite alla Prefettura di Brescia, in relazione alle attività preventive antimafia dalla stessa condotte.

3. La Guardia di Finanza potrà fornire formazione mediante incontri periodici e predisposizione di *check-list*, utili per attuare l'analisi di rischio da demoltiplicare ai comuni da parte di ACB, anche alla luce dei documenti di prassi disponibili, tra cui le circolari emanate dalla Ragioneria Generale dello Stato.

Articolo 4

(Riservatezza e divulgazione dei dati)

- 1. La realizzazione del predetto interscambio informativo e, più in generale, il trattamento dei dati personali gestiti nell'ambito delle attività svolte in virtù del presente protocollo sono improntati al rispetto dei principi di correttezza, liceità, trasparenza e necessità dettati dal regolamento (UE) n. 2016/679, nonché all'osservanza delle disposizioni del decreto legislativo del 30 giugno 2003, n. 196, del decreto legislativo del 10 agosto 2018, n. 101, del decreto legislativo del 18 maggio 2018, n. 51 e del decreto del Presidente della Repubblica del 15 gennaio 2018, n. 15. 2.
- 2. A tal fine, in attuazione degli articoli 32 del citato Regolamento e 25 del decreto legislativo del 18 maggio 2018, n. 51, le Parti, che operano in qualità di titolari autonomi nell'ambito delle rispettive competenze e delle proprie finalità, adottano misure tecniche e organizzative adeguate per garantire e dimostrare la conformità alle citate disposizioni dei trattamenti di dati personali svolti nell'ambito del protocollo, nonché il rispetto dei principi ivi previsti, anche con riguardo ai flussi informativi tra le parti. In relazione a tali flussi, i dati oggetto di scambio devono essere adeguati, pertinenti e limitati rispetto alle finalità per le quali sono trattati e la trasmissione avviene con modalità idonee a garantire la sicurezza e la protezione dei dati, osservando i criteri individuati dal Garante in materia di comunicazione di informazioni tra i soggetti pubblici.
- 3. La trasmissione delle informazioni relative ai commi precedenti sarà effettuata a mezzo posta elettronica certificata (PEC), con l'invio ai seguenti recapiti:
 - a. Associazione Comune Bresciani: protocolloacb@legalmail.it;
 - b. Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Brescia: BS0500000P@pec.gdf.it.

In caso di segnalazione o di trasmissione di dati caratterizzati da particolari esigenze o vincoli di riservatezza, i Referenti per il coordinamento delle attività e delle procedure di cui all'articolo 2 potranno concordare ulteriori accorgimenti idonei ad assicurarne la massima tutela.

Articolo 5

(Ulteriori aspetti della collaborazione)

- 1. Allo scopo di consolidare procedure operative e di cooperazione efficaci, le Parti, di comune accordo, possono promuovere e organizzare incontri, riunioni e corsi a favore del personale dei Comuni associati e della Guardia di Finanza, per illustrare con maggiore dettaglio, fornendo ogni documentazione utile allo scopo, le eventuali anomalie segnalate nell'ambito del presente protocollo anche con specifico riguardo a presunte irregolarità relative alla effettività delle operazioni commerciali attestate nei documenti di spesa prodotti o alla manodopera utilizzata. L'attività formativa in parola è espletata compatibilmente con i piani di formazione previsti dai rispettivi ordinamenti.
- 2. La valorizzazione mediatica della presente collaborazione è attuata d'intesa tra le Parti, nel quadro delle rispettive regolamentazioni.

3. Lo svolgimento delle attività disciplinate dal presente protocollo viene assicurato con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza comportare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica

Articolo 6

(Disposizioni finali)

- 1. Il presente accordo:
 - a. decorre dalla data di sottoscrizione e rimarrà operativo fino all'utilizzo di tutte le risorse finanziarie relative agli interventi previsti nel PNRR e nel Fondo Complementare e al completamento dei correlati interventi ovvero non oltre il 31 dicembre 2026;
 - b. potrà essere integrato e modificato di comune accordo anche prima della scadenza, in conseguenza di sopraggiunti interventi normativi di modifica del settore o per l'eventuale esigenza di meglio definire e precisare strumenti e modalità della collaborazione stessa.
- 2. Le comunicazioni relative al precedente comma dovranno essere effettuate a mezzo posta elettronica certificata (PEC) e inviate ai seguenti recapiti:
 - a. Associazione Comune Bresciani: protocolloacb@legalmail.it;
 - b. Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Brescia: BS0500000P@pec.gdf.it.

Brescia, _	
------------	--

per la

per il

ASSOCIAZIONE COMUNI BRESCIANI

COMANDO PROVINCIALE DI BRESCIA DELLA GUARDIA DI FINANZA

La Presidente dott.ssa Cristina Tedaldi

Il Comandante Provinciale Col. t.ST Francesco Maceroni